

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DELL'ONORIFICENZA SPORTIVA DENOMINATA
"SERTO DI ALLORO LIBERTAS"
(approvato dalla Giunta Nazionale nella seduta del
27/11/2019)**

Articolo 1

Il Consiglio Nazionale della Libertas istituisce l'Onorificenza sportiva denominata "Serto di Alloro Libertas".

Articolo 2

La Giunta Nazionale Libertas conferisce tale onorificenza dopo aver esaminato i questionari pervenuti dai Dirigenti che ne faranno richiesta e dopo aver sentito la Commissione benemerenze sportive.

Articolo 3

Il Consiglio Nazionale Libertas nomina la Commissione che avrà il compito di valutare le proposte avanzate.

La Commissione è composta da tre membri tra cui un componente la Giunta Nazionale. La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.

Articolo 4

Per concorrere all'assegnazione dell'onorificenza è necessario che l'attività dedicata alla Libertas copra un periodo minimo di 20 anni, anche non consecutivi.

L'onorificenza verrà assegnata ad un massimo di n. 5 dirigenti per ogni anno.

Al primo anno di assegnazione l'onorificenza potrà essere assegnata a più di 5 dirigenti che abbiano maturato i requisiti richiesti.

A discrezione della Giunta Nazionale, l'onorificenza potrà essere assegnata ad una personalità che abbia meritato o si sia particolarmente distinta nella promozione e diffusione degli ideali Libertas, pur non avendo maturato i 20 anni di anzianità. Tale assegnazione deve rientrare nelle 5 di cui al secondo paragrafo

art. 4.

L'onorificenza potrà essere assegnata anche ad atleti tesserati alla Libertas che hanno conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi od ai Campionati Mondiali. Tale assegnazione non rientrerà tra le 5 di cui al secondo paragrafo art. 4

Articolo 5

Insieme all'onorificenza verrà consegnato un diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio ed un numero di registro nazionale delle benemerenze, di cui all'art. 8.

Articolo 6

L'onorificenza viene attribuita di diritto:

- Al Presidente Libertas
- Ai Componenti del Consiglio Nazionale
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali
In carica per il quadriennio Olimpico.

Articolo 7

L'onorificenza può essere concessa una sola volta e verrà registrata con un numero d'ordine attestante l'avvenuta concessione.

Articolo 8

Eventuali proposte di candidatura e segnalazioni dovranno essere inoltrate entro il mese di marzo di ogni anno alla Segreteria del Centro Nazionale, che provvederà a sottoporle alla Commissione. La Commissione dovrà formulare l'elenco dei Dirigenti ammessi entro il mese di aprile. Lo stesso dovrà essere approvato successivamente dalla Giunta Nazionale.

Articolo 9

La consegna dei "Serti di Alloro Libertas" avverrà con apposita cerimonia da celebrare nella sede di Roma entro l'anno di assegnazione del medesimo.

Articolo 10

La concessione e l'attribuzione di diritto dell'Onorificenza può essere revocata dalla Giunta Nazionale Libertas, su proposta motivata del Presidente, qualora intervengano fatti di incompatibilità tra il comportamento dell'assegnatario ed i principi di morale sportiva o sopraggiunte condanne da parte degli Organi di giustizia interna o esterna all'Ente.